

ULTIMO COMMA

# La Corte Ue boccia la tassazione lorda sugli interessi

di **Massimo Pellicchia**

**U**n Paese Ue non può tassare i redditi dei contribuenti non residenti, derivanti da operazioni finanziarie, al lordo dei costi dell'operazione, laddove per i residenti gli stessi redditi sono tassati al netto dei costi. Si tratta infatti di un trattamento contrario al principio della libera prestazione di servizi in ambito europeo. Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 13 luglio scorso (causa C-18/15, caso Brisal).

Il caso affrontato dai giudici europei riguarda un istituto bancario irlandese che si lamentava di avere subito una ritenuta (ordinariamente del 20%, ridotta al 15% in base al trattato) sugli interessi lordi percepiti in Portogallo (Paese della fonte), mentre gli istituti bancari residenti non subivano alcuna ritenuta e venivano tassati sul reddito netto (con aliquota d'imposta pari al 25%).

In seguito al rinvio pregiudiziale, i giudici comunitari hanno, da un lato, escluso l'incompatibilità con il diritto comunitario della ritenuta applicata ai redditi percepiti da un prestatore di servizi non residente, per il solo fatto che essa non sia applicata ai residenti nello Stato della fonte, in quanto - secondo i giudici - la posizione del soggetto non residente non è comparabile con quella del soggetto residente. Dall'altro lato, però, la Corte Ue ha ravvisato una restrizione della libertà di prestazione di servizi nella tassazione del reddito lordo per il non residente rispetto all'imposizione del reddito netto per il residente.

Le giustificazioni a supporto sono state tutte pressoché disattese, compresa quella concernente la differenza delle aliquote d'imposta applicate (20% per i non residenti e 25%

per i residenti), favorevole, nel caso esaminato, al contribuente non residente.

L'unica giustificazione accolta dai giudici Ue, riguardante la necessità di garantire l'efficace riscossione delle imposte, non ha, per altro, superato il test di proporzionalità, in quanto - secondo la Corte - questo obiettivo si sarebbe potuto raggiungere in maniera più efficace riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate, derivanti dalla differenza tra l'imposizione del reddito lordo in luogo di quello netto.

Assume, inoltre, particolare rilevanza il fatto che la Corte abbia ribadito il principio (si vedano i casi Gerritse, Scorpio e Centro Equestre) secondo cui lo Stato membro che riconosce la deduzione delle spese professionali per un residente non può, in linea di principio, escludere il medesimo trattamento per le spese sostenute da un soggetto non residente, anche nel caso di operazioni finanziarie. I giudici Ue hanno ritenuto che, in relazione ai costi deducibili, spetta al giudice nazionale stabilire quali costi (la Corte individua, ad esempio, i costi di viaggio, vitto e alloggio per consulenze legali e fiscali e, potenzialmente, quelli di funding) possano essere dedotti in quanto «direttamente connessi» all'operazione.

Gli effetti della sentenza sono rilevanti. Le banche e le società italiane potrebbero chiedere il rimborso delle maggiori ritenute subite in altri Stati membri; mentre i residenti di altri Stati membri Ue potrebbero chiedere il rimborso delle maggiori ritenute subite in Italia. Ciò anche per il passato. L'affinità delle discipline condurrebbe a ritenere che gli effetti della pronuncia si possano inoltre estendere alle royalties.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

